

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3921

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOIA, PETRUCCI, BARBACCIA, ROMANO BARTOLOMEO, ISGRÒ, MARTINA,
BALDELLI, GUERRIERI EMANUELE*Presentata il 28 giugno 1962*

Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge di cui con la presente proposta si chiede l'approvazione, è intesa ad apportare una doverosa rettifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, nella parte in cui essa ha introdotto un elemento di perturbazione nell'assetto che con la legge n. 392 del 1951, in attuazione dei principi costituzionali che regolano la materia, era stato dato all'ordine giudiziario, sotto il profilo, rispecchiato nei nuovi criteri informativi del trattamento economico, delle sue differenziazioni interne ed esterne.

La Costituzione della Repubblica dispone, infatti, che la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articolo 104) e che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107), sicché fu allora giustamente ritenuto che per questi non fossero più applicabili gli antichi criteri di retribuzione improntati all'ordinamento gerarchico dei dipendenti della pubblica amministrazione e dovesse, inoltre, disporsi un trattamento quanto più possibile adeguato all'importanza e alla necessità di prestigio della loro singolare funzione.

Accolti, poi, questi principi per la Magistratura ordinaria, parve giusto che la loro attuazione dovesse essere *estesa* (vedasi relazione al Senato dell'onorevole Bo) anche alle Magistrature speciali, e, cioè, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, che dividono con la prima l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché, in omaggio ad una ormai invalsa tradizione di equiparazione, agli avvocati e procuratori dello Stato.

I nuovi criteri di retribuzione furono pertanto applicati agli ordini anzidetti in base ad un rapporto di equiparazione all'ordine dei magistrati ordinari, che si riferiva in primo luogo alle affinità delle funzioni in generale a ciascuno di essi affidate, ma si tradusse, rispecchiandosi nelle tabelle di retribuzione, nella ben ponderata equiparazione anche delle particolari funzioni che, nell'ambito di ciascun ordine, sono commesse alle varie categorie di funzionari.

Ne risultò un assetto ritenuto di rilevanza costituzionale, che fino all'approvazione della menzionata legge n. 1308, malgrado intervenute variazioni della misura delle retribu-

zioni, fu sempre rispettato. Con la citata legge (che pure ha avuto il merito, abolendo gli scatti quadriennali che ancora troppo da vicino richiamavano le superate promozioni da un grado all'altro, di vieppiù adeguare il trattamento economico dei magistrati al precetto costituzionale della loro distinzione soltanto per funzione), invece, la retribuzione base dei magistrati di tribunale, senza che la innovazione fosse stata adeguatamente ponderata in sede di preparazione e di discussione, venne fissata in lire 2.400.000, mentre quella delle altre categorie già ad essi equiparate venne stabilita in lire 2.760.000.

Si pervenne, così, attraverso il sopra rilevato turbamento del preesistente assetto, ad un ingiustificato declassamento della condizione dei magistrati di tribunale, che si riflette negativamente soprattutto sul prestigio che alla categoria compete.

L'inconveniente, peraltro, fu già rilevato in sede di discussione della detta legge in seno alla Commissione giustizia della Camera

dei Deputati, dove fu all'unanimità votato un ordine del giorno con cui si impegna il Governo a « considerare al più presto la posizione economica dei magistrati di tribunale perché sia eliminata definitivamente ogni mortificante ed ingiusta sperequazione di trattamento economico tra i magistrati di tribunale e le categorie equiparate ». L'onorevole Dominedò, allora Sottosegretario di Stato alla giustizia, dichiarò, in rappresentanza del Governo, di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Su tale premessa la legge, pertanto, venne approvata nel testo proposto solo per non deludere, attraverso un rinvio al Senato, le legittime aspettative che, sotto ogni altro profilo, essa era intesa a soddisfare.

Con la presente proposta di legge, in conseguenza, lo stipendio base di magistrato di tribunale viene, con decorrenza dal primo luglio 1961, elevato a lire 2.760.000 annue.

L'onere finanziario relativo sarà coperto con il gettito dell'addizionale sulle imposte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo stipendio dei magistrati di tribunale è elevato ad annue lire 2.760.000, con decorrenza dal 1° luglio 1961.

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà coperto dal gettito dell'addizionale sulle imposte.